

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

A Azienda
S Servizi
S Sanitari

N°1 triestina

La sicurezza dei cantieri stradali segnaletica e formazione dei lavoratori

Quadro normativo e nuovi obblighi per le imprese e per i
coordinatori della sicurezza



D.L.gs 81/08 Titolo V

Segnaletica di salute e sicurezza Sul Lavoro

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 161 - Campo di applicazione

2-bis. Entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

Decreto Interministeriale d.d.

04.03.2013

- attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

Art. 1 – Ambito di applicazione

- Le attività lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi **per il segnalamento temporaneo** di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002



DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AGLI SCHEMI SEGNALETICI, DIFFERENZIATI PER CATEGORIA DI STRADA, DA ADOTTARE PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO. D.M. 10.07.2002

2. PRINCIPI DEL SEGNALAMENTO TEMPORANEO

Sulle strade possono presentarsi anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti (nel seguito del testo con la generica dizione "cantieri" si intende una qualsiasi delle anomalie richiamate).

Per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve:

- informare gli utenti**
- guidarli**
- convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.**

Alcuni esempi di cicli lavorativi soggetti alla nuova regolamentazione tratti dalle Linee guida ISPESL - 2005

Analisi dei cicli lavorativi	
TIPOLOGIA	ATTIVITÀ
A	INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI TRAFFICO
	A1. Posa – Rimozione – Manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale di cantiere;
	A2. Posa – Rimozione – Manutenzione della segnaletica fissa;
B	B1. Posa e/o manutenzione fognature;
	B2. Posa e/o manutenzione linea gas;
	B3. Posa e/o manutenzione linea elettrica, telefonica, altro;
C	C1. Ripristino e formazione di parti di manto stradale con chiusura buche di varia dimensione;
	C2. Stesa conglomerato bituminoso e bitumatura per lunghi tratti;
	C3. Sgombro neve;
	C4. Spargimento Sali;
D	D1. Posa e/o ripristino spartitraffico e/o guard rail in presenza di traffico;
	D2. Rifacimento e/o ripristino recinzioni, barriere verticali e pannelli fonoassorbenti;
	D3. Posa in opera di reti metalliche per protezione rete stradale di attraversamento in quota;
	D4. Realizzazione ponti, viadotti, svincoli;
E	E1. Taglio erba con mezzi meccanici e manuale;
	E2. Abbattimento e/o potature di piante ed arbusti;
F	F1. Manutenzione impianti antincendio ed elettrico, compresi i corpi illuminanti;
	F2. Manutenzione delle strutture del fornice;
G	G1. Frane
	G2. Disgaggi;

Decreto Interministeriale d.d. 04.03.2013



- **VISTO** l'articolo 161, comma 2-bis, del D.L.gs 81/08
- **VISTO** il D.Lgs n. 285/92 - “**codice della strada**”
- **VISTO** il D.P.R. 495/92 - “**regolamento codice della strada**”
- **VISTO** il D.M. 10 luglio 2002 - “**disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici**, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”
- **VISTO** il D.M. 9 giugno 1995 - “**disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi** per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità”

Entrata in vigore

SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 154° - Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 marzo 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

G.U. n. 67 d.d. 20.03.2012

Si rende noto che in data 4 marzo 2013 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 161, comma 2 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

L'art. 7 del decreto dispone l'entrata in vigore decorsi 30 gg dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Entra in vigore il: 20.04.2013

Già cogente

1. Obblighi differiti nel tempo

Articolo 4 - Dispositivi di protezione individuale

1.gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto

- dal D.L.gs 475/92 e D.M.10/97 (marcatura CE)
- dal D.M. 9 giugno 1995
- dal dalla norma UNI EN 471

quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 3, del codice della strada.

Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.

2. Fermi restando gli obblighi già vigenti in applicazione delle corrispondenti previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non oltre dodici mesi (20.04.2014) dall'entrata in vigore del presente decreto

Classificazione delle strade

Codice della strada D.Lgs 285/92

Art. 2. - Definizione e classificazione delle strade.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

DPI classe 3



- A. Autostrade;
- B. Strade extraurbane principali;
- C. Strade extraurbane secondarie;
- D. Strade urbane di scorrimento;

DPI classe 2



- E. Strade urbane di quartiere;
- F. Strade locali.
- F-bis. Itinerari ciclopedonali

2. Obblighi differiti nel tempo

ALLEGATO II: Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare

I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di entrata in vigore (20.04.2013) del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, **sono esonerati** dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad effettuare il corso di **aggiornamento entro 24** mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

10. Modulo di aggiornamento

L'aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, **ogni quattro anni** per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di **3 ore**, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.

Riepilogando sui termini differiti

Aggiornamento della formazione specifica per i lavoratori già impiegati nel settore

Entro il 20.04.15

Messa a disposizione di DPI ad alta visibilità conformi alla classificazione delle strade di cui al codice della strada in cui si opera

Entro il 20.03.2014

Formazione e addestramento sui nuovi DPI forniti

Entro il 20.03.2014

informazione e formazione specifica di cui all'ALLEGATO II per lavoratori non già impiegati nel settore

Entro il 20.04.2013

NON è previsto alcun regime transitorio per la formazione dei lavoratori che non hanno esperienza lavorativa nel settore

Una sfumatura

ALLEGATO I punto 2.1 Dotazioni delle squadre di intervento

Nel caso di squadra composta da due persone è da intendersi che **almeno un operatore** debba avere esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare ed aver completato il percorso formativo di cui all'allegato II.

ERGO: dopo la fase transitoria (2015) se siamo in due uno deve avere l'esperienza e il corso di aggiornamento di cui all'ALLEGATO II e **l'altro, se neo assunto < 12 mesi, solo il corso**

Quindi: NON posso far operare due lavoratori neo assunti in possesso solo del corso

I soggetti destinatari IMPRESE

- I gestori delle infrastrutture, quali definiti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade)
- Le imprese appaltatrici
- Le imprese esecutrici
- Le imprese affidatarie

applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all'ALLEGATO I.

ERGO: i lavoratori autonomi sono esclusi; nè potrebbero acquisire questi appalti in quanto le regole dell'ALLEGATO I punto 2.1 prevedono almeno due operatori

1. I contenuti e le novità specifiche

- Informazione e formazione **specifica** dei lavoratori
- Redazione di **procedure di lavoro** da riportare nei POS
- **Rappresentazione grafica o schematica** della segnaletica del cantiere
- Presenza di almeno **due operatori**
- Obbligo dello **sbandieratore** in assistenza al cantiere nella fase di allestimento/smantellamento
- Avvicendamento a tale mansione
- **Fermo lavori** di allestimento in caso di condizioni meteo avverse (neve, nebbia, ecc)

2. I contenuti e le novità specifiche

- Gestione del cantiere da parte di un **preposto** o **responsabile** (dirigente) individuato
- Distanze predefinite dal cantiere per il veicolo di servizio (50 mt) e lo sbandieratore (100 mt)
- Definizione di **cantiere fisso** inteso quale durata di almeno mezza giornata
- Definizione di **cantiere mobile** inteso quale progressione continua di poche centinaia di metri al giorno o qualche chilometro/ora

I soggetti destinatari COORDINATORI

della adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso

- I gestori delle infrastrutture
- Le imprese appaltatrici
- Esecutrici
- Affidatarie

danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e **100** del D.Lgs. n. 81/2008.

Ma l'articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento non lo redige il **COORDINATORE ??**

I percorsi formativi dei lavoratori

ALLEGATO II

La formazione essendo **formazione specifica**, non è sostitutiva della formazione obbligatoria e deve, considerarsi **integrativa** della formazione prevista dall'accordo Stato-Regioni.

Devono essere formati :

- **sia i lavoratori adibiti all'installazione** ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico
- **che i preposti alle attività lavorative** in presenza di traffico.

I percorsi formativi dei lavoratori ALLEGATO II

I datori di lavoro **non sono annoverati** tra i soggetti abilitati a fare formazione in questo campo.

La durata dei corsi per i lavoratori deve essere di 8 ore più verifica finale così articolata

- a) modulo giuridico - normativo della durata di **1 ora**;
- b) modulo tecnico della durata di **3 ore**;
- c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- d) modulo pratico della durata di **4 ore**,
- e) Prova di verifica finale (prova pratica).

I percorsi formativi dei lavoratori ALLEGATO II

La durata dei corsi per i **preposti** deve essere di **12 ore** più verifica finale così articolata

- a) modulo giuridico - normativo della durata di **3 ore**;
- b) modulo tecnico della durata di **5 ore**;
- c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento della durata di **4 ore**;
- e) Prova di verifica finale (prova pratica).

Per tutti (lavoratori e preposti) **obbligo di superare le prove di apprendimento** pena la ripetizione dei moduli

I percorsi formativi dei lavoratori ALLEGATO II

L'aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, **ogni quattro anni** per mezzo di un corso teorico-pratico di **durata minima di 3 ore**, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.

L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto formativo del cittadino **se concretamente disponibile** in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

A Azienda
S Servizi
S Sanitari

N°1 triestina

I luoghi confinati nell'edilizia
UN ASPETTO DA NON SOTTOVALUTARE
Nella qualificazione delle imprese



D.Lgs 81/08 Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di **gas** deleteri

Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi

Lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di **gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi....**

ALLEGATO IV - Ambienti di lavoro VASCHE, CANALIZZAZIONI,

TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI
3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali
vasche, serbatoi **e simili** SILOS

D.P.R. 14 settembre 2011 , n. 177

Luoghi confinati

Titolo della norma

ambienti sospetti di inquinamento confinanti

Campo di applicazione

2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs 81 e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3

Obblighi di qualificazione Art. 2

- 1) Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento confinati

A CONCLUDERE sui luoghi

confinati

In sostanza gli ambienti ~~confinati~~ da assoggettare al decreto 177/11 possono diventare:

- tutti quelli elencati negli art.li 66 e 121 solo se sospetti di inquinamento
- indistintamente tutti quelli elencati nel punto 3.1 dell'allegato IV
- questi e quelli indistintamente basta che siano confinati

Quello che manca è una definizione certa di
LUOGO CONFINATO

per cui sarà il datore di lavoro a dover valutare di volta in volta la condizione del luogo di lavoro



**La presentazione è finita
grazie per l'attenzione**